



# COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)  
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

ORIGINALE

Rep. N. 7  
Del 29-04-2024

Prot. 3678

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF SERVIZIO RIFIUTI VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VICENZA ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

Il giorno **ventinove aprile duemilaventiquattro** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

CAPOVILLA PIERGILDO	P	ZANINI RONNIE	P
ZORDAN SOFIA	A	ZORDAN MARIA CRISTINA	P
DAL SANTO DIEGO	A	DAL SANTO MARCO	P
OSSATO DEBORA	P	DALL'OSTO STEFANO	P
ZORZI ERIK	P	ZORDAN ANDREA	A
POZZER GIUSEPPE	A	DAL CASON ALESSANDRO	P
ZORZI WALTER	P		

Presenti 9, Assenti 4

DALLA VECCHIA MANUELA P

Assessore Esterno

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale comunale Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

**ACQUISITI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

### **APERTA LA DISCUSSIONE:**

**L'Assessore al Bilancio - Consigliere Debora Ossato** espone sinteticamente il punto all'ordine del giorno nei seguenti termini: "Con la presente proposta di deliberazione c'è la presa d'atto del Piano economico finanziario relativo al servizio rifiuti validato dal Consiglio di Bacino di Vicenza e conseguente approvazione delle tariffe per l'anno 2024 domestiche e non domestiche.

Il costo complessivo di € 312.484 (anno 2023: 285.263), verrà coperto integralmente con l'applicazione delle tariffe che sono ripartite al 79,50% (80% nel 2023) sulle utenze domestiche (diminuzione nel 2024 di n. 124 utenze, da n. 1446 a 1322) e al 20,50% (20%) sulle utenze non domestiche.

Si conferma anche quest'anno l'applicazione del 5% TEFA (tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale) che va alla Provincia.

Inoltre, a seguito nuova istituzione, sono applicate per la prima volta le componenti perequative TARI, previste da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), giusta delibera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF, pari a:

- 0,10 € ad utenza/annui, quale componente c.d. "Salvamare" (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti);
- 1,60 € ad utenza/annui, quale componente per la copertura di agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Tali componenti che vanno allo Stato, potranno essere annualmente aggiornate da parte di ARERA"

**Il Segretario comunale dott.ssa Elisabetta Paccanaro**, pone a votazione il n. 3 all'ordine del giorno.

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

**RITENUTO** di approvare la suddetta proposta;

**CONSIGLIERI PRESENTI** N. 9

**CONSIGLIERI ASSENTI** N. 4

**CON VOTI** n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Dal Santo Marco, Dal Cason Alessandro e Dall'Osto Stefano) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Dal Santo Marco, Dal Cason Alessandro e Dall'Osto Stefano) espressi per alzata di mano.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**DATO ATTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Cogollo del Cengio è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, – “Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani” il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino “Vicenza” n. 08 del 02.04.2024 per la gestione dei rifiuti urbani, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente), acquisita al protocollo comunale in data 04.04.2024 al n. 2684, che ha validato il PEF dei Comuni afferenti al gestore Alto Vicentino Ambiente Srl (AVA);

**VISTO** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2021;

**VISTO** in particolare l'art. 12 del sopracitato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti;

**RICHIAMATO** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, *allegato "A"* alla presente deliberazione, validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**RICHIAMATA** la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

**ESAMINATO** il sopra richiamato aggiornamento biennale al PEF predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune Cogollo del Cengio, validato dal "Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani", *allegato "A"* alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l'anno 2024 l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021, pari a **Euro 312.484,00**, così determinato:

- Componenti di Costo Variabile: Euro 178.553,00;
- Componenti di Costo Fisse: Euro 133.931,00;

**RITENUTO** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al PEF annualità 2024, riportato nell'allegato "A", tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 79,50% a carico delle utenze domestiche;
- 20,50% a carico delle utenze non domestiche;

**VISTO** il prospetto delle tariffe TARI anno 2024 predisposto applicando i coefficienti sia per le utenze domestiche e non domestiche più adeguati alla realtà comunale, diviso per categoria di utenza, *allegato "B"*

alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal PEF validato relativamente all'annualità 2024;

#### DATO ATTO CHE:

- dalla **"Relazione tariffe anno 2024" allegato "C"**, la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa tra la quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;
- sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e, per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti **componenti perequative unitarie** che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - UR<sub>1,a</sub>, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad Euro 0,10 per utenza per anno;
  - UR<sub>2,a</sub>, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad Euro 1,50 per utenza per anno;

**VISTO** l'articolo 29 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti il quale prevede che "Il Comune riscuote la TARI, sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti notificati, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate con cadenza semestrale (giugno e dicembre) scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.12.2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026 e Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 (art. 151, D.Lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs. n.118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a*

*una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**ACCERTATA** la competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **che tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto** del Piano Finanziario PEF *allegato "A"*, validato dall'ETC "Consiglio di Bacino Vicenza per la Gestione dei Rifiuti Urbani", con Delibera del Comitato n. 08 del 02/04/2024, acquisita al protocollo n. 2684 in data 04/04/2024;
3. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate *nell'allegato "B"* al presente atto nonché la **relazione accompagnatoria alle Tariffe anno 2024 allegato "C"** al presente provvedimento;
4. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal citato Piano Finanziario (PEF) annualità 2024;
5. **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;
  - le componenti perequative **UR1,a, e UR2,a**, di cui alle premesse, pari rispettivamente ad Euro 0,10 ad utenza per anno e ad Euro 1,50 ad utenza per anno;
6. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - 1 Rata 17/06/2024 (acconto);
  - 2 Rata 16/12/2024 (saldo a congruaglio);
7. **di dare atto** dell'intervenuta modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e pertanto l'ente provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche/aggiornamenti al Bilancio in occasione della prima variazione utile ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15;
8. **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

9. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
10. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
CAPOVILLA PIERGILDO

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

*Cogollo del Cengio, li 07 maggio 2024*

Il Messo Comunale  
Nicola Mioni

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione

è stata pubblicata per 15 giorni dal *07 maggio 2024*;

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n. 22 del 09/11/2001);

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO

---

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno *29 aprile 2024*

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

*Cogollo del Cengio, li 07 maggio 2024*

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ELISABETTA PACCANARO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' NELLA PUBBLICAZIONE  
IN AMBITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Messo Comunale, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale e nell'Albo Pretorio di documenti contenenti dati personali, effettua un contemperamento degli interessi in materia di normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e obblighi di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - c.d. Decreto trasparenza). Ciò premesso e lette inoltre le Linee Guide del Garante in materia (Provvedimento del 14/05/2014), in ordine alla regolarità nella pubblicazione del presente provvedimento ritiene di

- **Concedere PARERE FAVOREVOLE alla pubblicazione;**
- Concedere PARERE NON FAVOREVOLE alla pubblicazione;
- ACQUISIRE PARERE DEL DPO/RPD, previo parere del Responsabile del Servizio;

*Cogollo del Cengio, li 07 maggio 2024*

Il Messo Comunale  
Nicola Mioni

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 08-04-24 N.6**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF SERVIZIO RIFIUTI VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VICENZA ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

---

Il sottoscritto Veronese Gina, nella sua qualità di responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18agosto 2000.

**ESPRIME**

il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 08-04-24

Il Responsabile del servizio  
Veronese Gina

---

Il sottoscritto Veronese Gina, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18agosto 2000

**ESPRIME**

il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole

Li, 08-04-24

Il Responsabile del servizio finanziario  
Veronese Gina